



Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO l'articolo 2, commi da 138 a 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante *"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente la costituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), come modificato dall'articolo 22 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante *"Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286"*, (di seguito Regolamento);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12, recante *"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)"*, che ha modificato e sostituito alcune disposizioni del citato Regolamento e, in particolare, la procedura di nomina del Presidente;

VISTO l'articolo 6 del citato Regolamento, il quale prevede che *"Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale, il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente resta in carica quattro anni e non è rinnovabile. [...]"*;

VISTO l'articolo 7 del citato Regolamento, il quale, al comma 1, prevede che il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, predisposta dal Comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari;

VISTO, altresì, il comma 5 dell'articolo 7 del citato Regolamento, il quale stabilisce che *"L'incarico di Presidente è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate"*;

VISTO l'articolo 8 del citato Regolamento il quale, al comma 3, stabilisce che il comitato di selezione *"[...] costituito con decreto del Ministro [...] è composto da cinque membri, di cui due designati, rispettivamente, dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e dall'European Research Council, scelti tra personalità italiane o straniere di alta qualificazione scientifica, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali [...]"*;

VISTO il decreto del Presidente dell'ANVUR 20 dicembre 2019, con il quale, da ultimo, il prof. Antonio Felice Uricchio, già componente del citato Consiglio direttivo, è stato eletto Presidente dell'ANVUR, ai sensi del previgente





Il Presidente della Repubblica

articolo 7 del citato regolamento n. 76 del 2010;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 febbraio 2026, n. 175, con il quale è stato costituito il Comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3, del citato Regolamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 maggio 2026, n. 679, con il quale è stata disposta la sostituzione di un componente;

VISTA la nota n. 5603 del 12 maggio 2026, con la quale il Comitato di selezione, all'esito della procedura indetta con avviso del 17 marzo 2026, n. 3854, ha trasmesso al Ministro dell'università e della ricerca una terna di nominativi ai fini della nomina del Presidente;

VISTA la nota n. 5869 del 20 maggio 2026, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'elenco di nominativi selezionati dal suddetto Comitato, ha formulato, tra l'altro, la proposta di procedere alla nomina del prof. Venerando Marano a Presidente dell'ANVUR;

VISTO il curriculum *vitae* del prof. Venerando Marano proposto per la nomina a Presidente dell'ANVUR;

VISTE le dichiarazioni rese dal prof. Venerando Marano in ordine alla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola e di insussistenza delle ulteriori cause di incompatibilità previste, a pena di decadenza, dall'articolo 7 del citato Regolamento, con impegno, altresì, ove sussistenti, a rimuoverle prima del conferimento dell'incarico;

VISTA la delibera preliminare adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 22 maggio 2026, per l'avvio della procedura di nomina del prof. Venerando Marano, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca;

VISTI i pareri favorevoli resi dalle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la delibera definitiva adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 luglio 2026;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca;

DECRETA

ART.1

1. Il prof. Venerando Marano è nominato, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto, Presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a, ROMA Addì - 8 LUG. 2026

PER CONFORME
IL FUNZIONARIO

